

**COMUNE DI PORTO TOLLE**

*Provincia di Rovigo*

***PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE***

***SULLA PROPOSTA DI***

***BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018***

***E DOCUMENTI ALLEGATI***

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Mario Ruaro

## Comune di Porto Tolle

### L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 27.05.2016

#### PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2016-2018, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

#### Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, del Comune di Porto Tolle che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lì, 27 maggio 2016

L'ORGANO DI REVISIONE

## Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI .....	4
ACCERTAMENTI PRELIMINARI.....	6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI .....	7
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015 .....	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018.....	9
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI .....	10
Verifica della coerenza interna .....	10
Verifica della coerenza esterna.....	11
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2016-2018 .....	14
A) ENTRATE .....	14
B) SPESE .....	15
Fondo crediti di dubbia esigibilità.....	15
Fondo di riserva di competenza .....	15
Fondo di riserva di cassa .....	15
Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni .....	16
INDEBITAMENTO.....	16
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI .....	17
CONCLUSIONI.....	19

## PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Mario Ruaro, revisore unico del Comune di Porto Tolle nominato con delibera consiliare n. 53 del 12.10.2015;

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs.267/2000 (Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9 al D.Lgs.118/2011.

- ha ricevuto in data 25, 26 e 27 maggio 2016 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, con i seguenti allegati obbligatori:
  - il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015;
  - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
  - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
  - il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio);  
documento unico di programmazione (DUP);
  
- non ha ricevuto:
  - la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del d.lgs.118/2011;
  - la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
  - il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006;
  - la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91

D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001);

- la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
  - programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46, Decreto Legge n.112 del 25/06/2008;
  - limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione art. 46, comma 3, Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008;
  - limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010)
  - i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010;
  - i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge 20/12/2012 n. 228;
- 
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
  - visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
  - visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
  - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
  - visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in data 30.04.2016 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2016/2018;

ha effettuato le verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

## **ACCERTAMENTI PRELIMINARI**

Essendo in esercizio provvisorio l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2016 e gli stanziamenti di competenza 2016 del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2015, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

## VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

### **GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

L'organo consiliare ha approvato con deliberazione del 24.05.2016 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2015.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale in data 24.05.2016 risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2015:

a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2015

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015			18.181.297,18
RISCOSSIONI	377.833,81	14.357.598,87	14.735.432,68
PAGAMENTI	2.504.438,05	9.640.668,95	12.145.107,00
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2015</b>			<b>20.771.622,86</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			<b>20.771.622,86</b>
RESIDUI ATTIVI	97.391,96	1.055.521,69	1.152.913,65
RESIDUI PASSIVI	146.921,84	2.058.060,42	2.204.982,26
<i>Differenza</i>			<b>-1.052.068,61</b>
<i>FPV per spese correnti</i>			482.083,86
<i>FPV per spese in conto capitale</i>			5.642.681,09
<b>Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015</b>			<b>13.594.789,30</b>

b) così distinto ai sensi dell'[art.187 del TUEL](#):

Risultato di amministrazione (+/-)	13.594.789,30
di cui:	
a) parte accantonata	609.961,12
b) Parte vincolata	9.352.184,39
c) Parte destinata	343.292,97
e) Parte disponibile (+/-) *	3.289.350,82

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.



## BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

L'Organo di revisione ha verificato che i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2015 (o rendiconto 2015) sono così formulate:

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

### **Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Considerato il tempo a disposizione, l'organo di revisione non ha potuto verificare neppure con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2016-2017-2018 di riferimento.

## VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

### ***Verifica della coerenza interna***

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

### **Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

### **Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni**

#### **Programma triennale lavori pubblici**

All'organo di revisione non è stato trasmesso il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e la relativa deliberazione dell'organo esecutivo.

Non è pertanto possibile valutare se la previsione annuale e pluriennale è coerente con la programmazione di settore.

## **Programmazione del fabbisogno del personale**

All'organo di revisione non è stata trasmessa la programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 e relativa al triennio 2016-2018.

L'atto, oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, dovrebbe prevedere una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

In assenza della programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2016/2018, non sono stati aggiornati i vincoli per le assunzioni e per la spesa di personale.

Non è pertanto possibile valutare se la previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

## ***Verifica della coerenza esterna***

### **Saldo di finanza pubblica**

Come disposto dall'art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale), 731 e 732 deve essere non negativo.

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1,2,e 3 dello schema di bilancio ex D.Lgs 118/2011.

Per l'anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Pertanto la previsione di bilancio 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;

c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;

d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.

Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Dalla verifica delle previsioni con l'obiettivo di saldo risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica.

## **VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2016-2018**

### **A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 2016, alla luce della manovra disposta dall'ente, non è stato possibile analizzare nel dettaglio le voci di bilancio.

#### **Sanzioni amministrative da codice della strada**

Non è stata trasmessa la deliberazione della Giunta Comunale di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

#### **Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società**

Non sono previsti utili e dividendi dagli organismi partecipati.

#### **Contributi per permesso di costruire**

La previsione dei proventi delle concessioni edilizie ammonta ad euro 101.000,00 e l'intero importo è destinato a finanziare spese in conto capitale.

## **B) SPESE**

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il principio contabile applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche se non è certa la riscossione integrale (le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.).

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2016-2018 è evidenziata nei prospetti allegati al bilancio per singola tipologia di entrata.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione prende atto che nell'allegato c) al bilancio di previsione l'accantonamento effettivo di bilancio è pari all'accantonamento obbligatorio al fondo.

### **Fondo di riserva di competenza**

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

per l'anno 2016 in euro 150.000,00 pari allo 1,45 % delle spese correnti;

per l'anno 2017 in euro 100.000,00 pari allo 1,05 % delle spese correnti;

per l'anno 2018 in euro 100.000,00 pari allo 1,05 % delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL**.

### **Fondo di riserva di cassa**

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

## **Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni**

L'ente ha approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 27 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008), con deliberazione n. 70 del 29.12.2015 la ricognizione delle società partecipate.

L'ente non ha approvato ai sensi del comma 612 dell'art.1 della legge 190/2014, un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire.

## **INDEBITAMENTO**

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2016, 2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento allegato al bilancio di previsione.



## OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione, a conclusione delle verifiche effettuate e in parte esposte nei punti precedenti, considera necessario che la documentazione relativa a materie oggetto di parere sia messa a disposizione in tempi compatibili con la complessità dei pareri da rilasciare.

Rileva, altresì, che non vi è stato il tempo per acquisire e valutare le informazioni in grado di documentare la veridicità e la congruità dei dati espressi nel bilancio di previsione.

### **Riguardo alle previsioni di parte corrente**

L'organo di revisione ritiene necessario approfondire ulteriormente le previsioni di entrata e spesa corrente per verificare le ragioni della loro iscrizione in bilancio, a definitiva conferma dell'attendibilità e congruità rilevate dalla semplice analisi del loro trend storico. Si propone di effettuare quanto prima la relativa verifica.

### **Riguardo alle previsioni per investimenti**

Non è stato possibile rilevare la conformità della previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, data la mancanza dell'elenco annuale degli interventi e del programma triennale dei lavori pubblici.

### **Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica**

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2016, 2017 e 2018, gli obiettivi di finanza pubblica.

L'Organo di revisione, sebbene il prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza delle entrate finali e spese finali allegato al bilancio, dimostri che sia conseguibile l'obiettivo programmato, segnala di prestare particolare attenzione alla contabilizzazione corretta del Fondo pluriennale vincolato di entrata.

### **Riguardo alle previsioni di cassa**

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza.

### **Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile**

L'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione contabile, con particolare riferimento a:

- l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
- applicare: - il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
- applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;
- applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata
- aggiornare l'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011);
- aggiornare le valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
- effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.

## CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- ❑ del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- ❑ delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- rilevato che, a causa dei tempi ristretti e della carente e/o tardiva documentazione, non è stato possibile un'idonea esame della coerenza interna, della congruità e dell'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

esprime, pertanto, parere favorevole con riserva sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui documenti allegati.

**L'ORGANO DI REVISIONE**

